

[Pagina Iniziale](#) > ... > [I Tuoi Diritti](#) > [Vittime Di Reato](#) > [Diritti Delle Vittime Per Paese](#) > 5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Conformemente all'articolo 66 ter, terzo comma, del codice di procedura penale (*Strafprozessordnung - StPO*), la ministra federale della giustizia ha affidato contrattualmente ad alcune istituzioni specifiche l'incarico di offrire alle persone di cui all'articolo 66 ter, primo comma, del codice di procedura penali il gratuito patrocinio a spese dello Stato, previa verifica delle condizioni di legge. L'elenco di queste istituzioni, suddiviso per Land, è consultabile al seguente link: [Istituzioni che offrono il gratuito patrocinio](#)

Servizio telefonico di sostegno alle vittime

Servizio del ministero degli Affari sociali: 0043 158831 e numero telefonico generale per le vittime: 0800 112 112 (raggiungibile anche attraverso il numero di emergenza europeo per le vittime 116 006)

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Sì.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o dalle autorità?

Le vittime di reati ricevono un indennizzo finanziario a norma delle disposizioni della legge sulle vittime di reati (*Verbrechenopfergesetz - VOG*) pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria (BGBl.) 288/1972.

Il procedimento ai sensi della VOG è identico per tutti i richiedenti (cittadini austriaci e stranieri). Si tratta di un procedimento amministrativo in cui l'autorità deve accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione da adottare e pronunciarsi sulle prestazioni di aiuto richieste. Il richiedente deve contribuire al procedimento e fornire le informazioni necessarie (anche per accertare il danno).

Le domande ai sensi della VOG devono essere presentate al servizio del ministero degli Affari sociali, che inoltre si pronuncia in proposito.

Che tipo di aiuto posso ottenere da organizzazioni non governative?

Hanno diritto ad assistenza psicosociale e al patrocinio a spese dello Stato:

- le vittime di un reato violento, di un reato a carattere sessuale o di una pericolosa minaccia, così come le vittime di un abuso di autorità che possa essere stato commesso attraverso un reato doloso del genere;
- il/la coniuge, il/la compagno/a, i parenti in linea retta, il fratello o la sorella e ogni altra persona avente diritto agli alimenti da parte di una persona deceduta in seguito a un reato, nonché altri familiari che siano stati testimoni dell'omicidio di un parente;
- le vittime di un reato terroristico;
- le vittime di un tipico reato basato sull'"odio online", come gli atti persecutori (stalking), molestie continue a mezzo telecomunicazioni o mediante il mezzi di telecomunicazione o informatici (cybermobbing) e l'istigazione all'odio. Rientrano in questa fattispecie anche reati come la diffamazione, le accuse di fatti per cui è già stata pronunciata sentenza passata in giudicato, ingiurie e calunnie nel caso in cui esistano indicazioni che tali reati sono stati commessi a mezzo telecomunicazioni o mediante il ricorso a sistemi informatici;

- i minorenni testimoni di violenza in ambito di prossimità sociale (violenza familiare, violenza su minori).

Su richiesta le vittime ricevono assistenza psicosociale e beneficiano del patrocinio a spese dello Stato, nella misura in cui ciò è necessario alla garanzia dei loro diritti processuali, nel massimo rispetto della loro sensibilità personale. Spetta ai centri che offrono il patrocinio a spese dello Stato stabilire il carattere "necessario" di questo tipo di assistenza. Le vittime di un reato a carattere sessuale che non abbiano ancora compiuto quattordici anni hanno d'ufficio diritto all'assistenza psicosociale.

ASSISTENZA PSICOSOCIALE

Nell'ambito dell'assistenza psicosociale, le vittime vengono preparate al carico psicologico che rappresenta il procedimento, sostenute nel loro lavoro di rielaborazione dei fatti vissuti (paure, disperazione, dolore, rabbia) e accompagnate durante le audizioni, le indagini preliminari e il processo.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il patrocinio a spese dello Stato permette di far valere i diritti di cui la vittima beneficia in un procedimento penale; è particolarmente utile e necessario quando circostanze specifiche fanno temere che i diritti della vittima non siano sufficientemente rispettati durante il procedimento. Se il reato ha causato un danno morale o materiale alla vittima, l'avvocato può avanzare per quest'ultima, ad esempio, una richiesta di indennizzo per danni morali (costituzione di parte civile).

■ Ultimo aggiornamento: 02/07/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.